


10056/14



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
DEL 15/01/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO  
Dott. RAFFAELE CAPOZZI  
Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI  
Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI  
Dott. MONICA BONI

- Presidente - SENTENZA  
N. 165/2014  
- Consigliere -  
- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 39325/2013  
- Consigliere -  
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE  
DI ROMA  
nei confronti di:

TRIASI VINCENZO N. IL 03/12/1951

avverso l'ordinanza n. 2611/2013 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del  
11/09/2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;  
~~sentite~~ le conclusioni del PG Dott. Roberto Aiello al quale ha  
chiesto il rinvio del rinvio.

Uditi difensori Avv. Giusepe Antonio Goups ed Angel Bucci  
i quali hanno concluso per l'insussistenza del ricorso e con  
che v. la sua infondatezza.

## Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza resa l'11 settembre 2013 il Tribunale del riesame di Roma annullava l'ordinanza emessa dal G.I.P. dello stesso Tribunale in data 23 luglio 2013, con la quale era stata disposta nei confronti di Vincenzo Triassi la misura della custodia cautelare in carcere in quanto sottoposto ad indagini in ordine ai reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (capo A), detenzione e porto illegali di armi da sparo, comprese armi da guerra (capo B) e detenzione e porto illegali di armi da sparo, cedute a Sebastiano Cassia nel 2004 ed agli inizi del 2012 (capo C).

1.1 A fondamento della decisione il Tribunale rilevava che, quanto ai reati concernenti le armi, non sussisteva un compendio indiziario, connotato da gravità, poiché a carico dell'indagato era stata acquisita la sola chiamata in correità del collaboratore di giustizia Sebastiano Cassia, non riscontrata da alcun elemento oggettivo, mentre quanto al delitto associativo difettava il requisito delle concrete ed attuali esigenze cautelari. Giustificava tale conclusione col rilievo che, per quanto deducibile dal materiale probatorio, dal 2007 in poi, sia il Triassi, che il fratello erano stati estromessi da qualsiasi attività criminosa gestita dal clan Cuntrera-Caruana, sia perché il di lui fratello era stato oggetto di una sparatoria, sia per essere stati coinvolti dall'attività intercettativa, condotta dalle forze dell'ordine, tanto da essere stati costretti ad emigrare all'estero, per cui tali emergenze consentivano di superare la presunzione stabilita dall'art. 275 cod. proc. pen., comma 3.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il quale ha denunciato mancanza ed illogicità manifesta della motivazione, per avere il collegio del riesame valutato in modo isolato e decontestualizzato la posizione dell'indagato, senza tener conto di quanto esposto nell'ordinanza genetica, ossia che:

-le intercettazioni ambientali condotte nel procedimento relativo all'attentato subito da Vito Triassi avevano posto in evidenza come Vincenzo Triassi avesse discusso dell'anziano congiunto che era stato "capo provincia di Agrigento" nell'ambito dell'organizzazione mafiosa "cosa nostra", dei kalashnikov con i quali gli appartenenti alla stessa compagine avrebbero potuto reagire alla sparatoria contro il di lui fratello, degli omicidi che avrebbero potuto perpetrarsi con forte valenza simbolica e della vendetta realizzabile anche a distanza di molti anni;

-era emerso il ruolo di vertice rivestito dal Triassi nel corso dell'incontro, tenutosi con Carmine Fasciani e Michele Senese, registrato in ambientale, durante il quale era stato sancito di comune accordo di evitare una reazione violenta ed armata dopo l'attentato al fratello dell'indagato nell'interesse comune delle organizzazioni operanti nella zona di Ostia;

-le dichiarazioni del collaboratore Sebastiano Cassia lo avevano indicato quale



luogotenente dei Cuntrera, ai quali era riconducibile una cosca di stampo mafioso di primaria importanza nel traffico internazionale di droga, come da accertamenti contenuti in sentenza già passata in giudicato, quale soggetto collocato al vertice della cosca per avere controllato la zona di Ostia ed essere stato a capo della famiglia di Siculiana, nonché attivo nel traffico di armi, anche pesanti, sino all'anno 2012;

-conferme autorevoli e credibili del quadro accusatorio erano state offerte dalle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, già recatosi in Roma nel 1997 per organizzare la soppressione dei fratelli Triassi, indicati come egemoni nella zona del litorale ostiense e nel settore del traffico di droga dalla Spagna, progetto non potutosi realizzare per l'arresto dello stesso collaboratore;

-ulteriori riscontri al coinvolgimento dell'indagato nel traffico di droga sin dagli anni novanta erano deducibili dalle sentenze del Tribunale di Roma che, pur avendolo prosciolto per prescrizione, avevano confermato gli elementi probatori a suo carico anche in riferimento alla protezione della latitanza in Spagna di Pasquale Cuntrera.

Inoltre, secondo il ricorrente, erano stati travisati i dati relativi alla residenza in Spagna del Triassi ed al suo costante andirivieni dalla Spagna alla zona di Ostia, attestato dalle informative di p.g. dell'agosto-settembre 2012; non era stato correttamente considerato quanto emergente dalle sentenze del Tribunale di Roma, che avevano confermato le provalazioni del collaboratore Raoul Riva e quanto riferito dal Cassia, il quale non aveva affatto dichiarato che i due Triassi erano stati estromessi da ogni attività criminosa, ma che avevano mantenuto il controllo sul traffico di armi sino a tempi recentissimi, collocabili nei primi mesi del 2012; era stata altresì omessa qualsiasi valutazione dei propositi omicidiari, anche da realizzare a distanza nel tempo, dopo dieci-quindici anni, manifestati dall'indagato dopo l'attentato al fratello ed in modo contraddittorio era stata negata la sua pericolosità ed il concreto pericolo di fuga all'estero, nonostante l'attuale appartenenza in posizione di vertice alla compagine denominata "cosa nostra".

### **Considerato in diritto**

Il ricorso è inammissibile.

1.L'impugnazione prospetta molteplici contestazioni in ordine alla compiutezza e logicità della motivazione della decisione impugnata in punto di esigenze cautelari, di cui assume l'erronea e contraddittoria esclusione sotto il duplice profilo del pericolo di reiterazione di gravi delitti contro l'ordine pubblico e concernenti le armi e del pericolo di fuga all'estero. Non contesta direttamente, invece, la decisione del Tribunale del riesame di escludere il quadro di gravità indiziaria in ordine ai delitti fine di cui ai capi B) e C), ossia la mancata acquisizione di elementi di riscontro alle dichiarazioni accusatorie provenienti dal collaboratore di giustizia Sebastiano Cassia circa il coinvolgimento del Triassi nel traffico di armi e nella detenzione e cessione di armi da

sparo, nonostante tali preliminari rilievi abbiano condizionato anche le valutazioni espresse sul giudizio di pericolosità dell'indagato.

2. Quanto al delitto associativo, il Tribunale, da un lato ha superato le obiezioni che erano state sollevate dalla difesa circa l'avvenuta disgregazione del clan Cuntrera-Caruana per morte o carcerazione dei suoi esponenti di vertice e circa la mancanza di elementi di riscontro esterni alle dichiarazioni accusatorie del Cassia, costituiti dalle informazioni fornite dagli altri collaboratori Paglia, Riva e Pagano, dall'altro ha fondato la propria opinione in ordine all'insussistenza di esigenze cautelari sui seguenti rilievi:

- mancata operatività dei Triassi sulla scena criminale della zona del litorale romano dal 2007 in poi;

- loro esclusione da quel contesto perché soppiantati da altri gruppi delinquenziali, quali i Fasciani, gli Spada ed i Senese;

- mancata dimostrazione del compimento nel periodo successivo di alcuna attività o di alcun reato, riconducibili al paradigma dell'art. 416-bis cod. pen., anche soltanto per far pesare la propria perdurante caratura criminale;

- risalenza degli ultimi incontri tra i Triassi ed i Cuntrera agli anni 2006-2007;

- loro trasferimento all'estero nel 2008, Vito in Germania, Vincenzo in Spagna e loro episodici rientri in Italia senza che tale sporadica presenza nel paese si sia tradotta nella commissione di fatti illeciti.

Ha quindi concluso che dal 2007 non era stata più operante nel territorio ostiense un'articolazione di "cosa nostra" con a capo i fratelli Triassi e che nulla indicava la loro capacità di riprendere il controllo della zona di influenza, ormai abbandonata ad altri gruppi, e di reiterare la commissione di attività illecite con metodo mafioso qualora gli equilibri delinquenziali raggiunti si fossero incrinati, anche per non essersi gli stessi adoperati al fine di alterare quegli equilibri e riconquistare il controllo della scena criminale; da tali rilievi ha desunto il difetto di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, pur nella gravità dell'addebito di partecipazione ad associazione mafiosa, considerazione sufficiente a far ritenere vinta la presunzione di pericolosità sociale di cui all'art. 275 cod. proc. pen., comma 3.

2.1 A tali argomenti il ricorso oppone una rievocazione degli elementi indiziari raccolti come esposti nell'ordinanza genetica e deduce:

- la mancata disamina dei dialoghi intercettati in ambientale tra Vincenzo Triassi e Carmine Fasciani da un lato, Vincenzo Triassi e Francesco D'Agati dall'altro, il cui contenuto inequivocabile avrebbe dimostrato la pericolosità dell'indagato;

- la mancata giustificazione dell'assenza di tale requisito nonostante l'inserimento nella cosca Cuntrera-Caruana, attiva nel traffico internazionale di stupefacenti, gestito con il coinvolgimento di soggetti di molti paesi tra Europa, Asia e Sudamerica;

- il travisamento dei dati fattuali costituiti dalla residenza del Triassi in Spagna, paese dal quale era gestito il traffico di droga e nel quale era stato procurato un domicilio a Pasquale Cuntrera e dal continuo andare e tornare dell'indagato tra Ostia e la Spagna, accertato sino all'anno 2012;



- il travisamento delle dichiarazioni del Cassia circa il mantenimento anche dopo il 2007 e sino ad epoca recentissima dei primi mesi del 2012 da parte dei Triassi del controllo sul traffico di armi, alcune cedute allo stesso collaboratore;
- l'omessa motivazione in ordine ai propositi vendicativi dell'indagato, da attuare anche a distanza di molti anni dall'attentato portato contro il fratello;
- illogicità della motivazione quanto all'affermata attuale appartenenza dell'indagato a "cosa nostra" e dell'esclusione della sua attuale pericolosità sociale.

2.2 Osserva questa Corte che le doglianze del Procuratore ricorrente non sono ammissibili, sia perché sollecitano una rivalutazione degli elementi indiziari per approdare ad una diversa valutazione dei requisiti per l'applicazione della misura cautelare, sia per il difetto di autosufficienza del ricorso, non contenente la riproduzione integrale degli atti richiamati, tanto meno allegati; inoltre, tali censure non superano i fondati e ragionevoli rilievi contenuti nel provvedimento impugnato, in quanto:

-non illustrano nello specifico, -nemmeno per sintesi o con accenni in grado di individuarli per "relationem" nell'ordinanza genetica-, il tenore e l'epoca dei dialoghi intercettati in ambientale tra Vincenzo Triassi e Carmine Fasciani e tra il primo e Francesco D'Agati, né la rilevanza di tali conversazioni per dimostrare che anche dopo il 2007 l'indagato ed il fratello avevano continuato a militare nell'organizzazione mafiosa "cosa nostra", avevano conservato un ruolo direttivo nel suo ambito e proseguito nel compimento di concreti atti illeciti, univocamente indicativi del mantenimento di una posizione dinamica al suo interno; soltanto tali elementi potrebbero smentire quanto riferito dal Cassia circa la riconosciuta supremazia dei gruppi facenti capo ai Fasciani ed agli Spada e l'abbandono a costoro della zona ove i Triassi sino al 2007 erano stati egemoni nel controllo delle attività economiche e del mercato della droga.

-Parimenti carenti sono i riferimenti temporali al coinvolgimento dei due Triassi nel traffico internazionale di droga, gestito per conto dell'associazione mafiosa di appartenenza e di Vincenzo nel reperire un rifugio in Spagna a Pasquale Cuntrera, il che è tanto più rilevante se si considera che, per quanto riportato in ricorso, le informazioni dello Spatuzza, attinenti alla tematica, avevano riguardato fatti molto risalenti nel tempo.

-Non sono state precisate la frequenza degli spostamenti dell'indagato tra la Spagna ed Ostia ed i tempi della sua presenza nella zona del litorale romano, né le relative ragioni e frequentazioni, in modo da poterne inferire il suo perdurante attivismo nella conduzione del traffico di stupefacenti o comunque nel compimento in tempi recenti e dopo il 2007 di attività illecite per conto dell'organizzazione.

-Non sono stati indicati elementi di conferma alle dichiarazioni del Cassia circa l'avvenuta conduzione del traffico di armi da parte dei Triassi e la cessione perfezionata in favore dello stesso nei primi mesi dell'anno 2012.

-Altrettanto carente è la contestualizzazione temporale dei propositi vendicativi, espressi dall'indagato dopo l'attentato al fratello, sicché non è consentito comprendere se nella prospettazione accusatoria gli stessi fossero emersi prima o dopo aver

raggiunto l'accordo con i Fasciani e l'abbandono alla loro organizzazione del territorio in precedenza controllato; da tale insufficiente illustrazione del motivo di gravame discende l'impossibilità di assegnare valenza probatoria alla dedotta attualità del pericolo di commissione di atti lesivi o omicidiari contro il clan rivale, ben potendo la volontà e l'interesse a vendicarsi essersi espresso ed esaurito prima di una consensuale regolamentazione del conflitto, il cui componimento avrebbe privato l'indagato anche di validi motivi ritorsivi.

Infine, non è ravvisabile nemmeno il profilo di contraddittorietà della motivazione, denunciato col ricorso: non risponde al vero che il Tribunale abbia ritenuto acquisito un compendio indiziario indicativo dell'appartenenza del Triassi a "cosa nostra" in termini di attualità, avendo piuttosto escluso, alla stregua delle dichiarazioni del Cassia, qualsiasi iniziativa criminosa allo stesso addebitabile dopo il 2007, consumata sia nella zona del litorale romano, sia altrove, nonché la perdurante operatività del suo gruppo mafioso. Proprio da tale presupposto ha ritenuto insussistenti le esigenze cautelari senza che in tale procedimento inferenziale sia ravvisabile alcun vizio logico o comunque alcun profilo di contraddittorietà.

3. In punto di diritto va ricordato che la presunzione relativa di pericolosità sociale, stabilita dalla norma di cui all'art. 275 cod. proc. pen., comma 3, a carico di quanti siano raggiunti da gravi indizi di reità in ordine al delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso può essere superata solo quando sia acquisita la prova contraria, fornita da fatti dimostrativi dell'impossibilità che il soggetto possa protrarre le condotte criminose ascrittegli. Pertanto, il giudice cautelare è tenuto a valutare, quali elementi della prova contraria, idonea a vincere detta presunzione, circostanze di fatto, quali il contegno dissociativo, la disgregazione della compagine, i comportamenti individuali, comunque indicativi di un allontanamento fisico o morale dell'indagato da iniziative, logiche e valori tipicamente mafiosi, in grado di escludere a livello prognostico la ripetibilità della condotta e del contributo offerto dall'indagato alla vita ed agli scopi dell'organizzazione (Cass.sez. 1, n. 42431 del 16/09/2013, Scalzone, rv. 256986; sez. 6, n. 27685 del 08/07/2011, Mancini, rv. 250360; sez. 3, n. 25633 del 08/06/2010, R., rv. 247698; sez. 6, n. 42922 del 21/10/2010, Lo Cicero, rv. 248801; sez. 6, n. 46060 del 14/11/2008, Verolla, rv. 242041; sez. 2, n. 48444 del 18/11/2004, Cozza, rv. 230512).

L'ordinanza impugnata si è attenuta a tali principi, sicchè supera il vaglio conducibile nel giudizio di legittimità, mentre il ricorso per le considerazioni esposte va dichiarato inammissibile.


**P. Q. M.**

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2014.

Il Consigliere estensore

Monica Boni  
*Monica Boni*



Il Presidente

Maria Cristina Siotto  
*Maria Cristina Siotto*